

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5456 del 19/10/2023
Oggetto	MO13T0015. Bianchini Melania. Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Panaro ad uso agricolo in comune di San Cesario sul Panaro (MO)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5590 del 17/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Panaro ad uso agricolo in comune di San Cesario sul Panaro (MO).

Proc. Cod. MO13T0015

Richiedente: Bianchini Melania

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la DET-AMB-2017-1954 del 13/04/2017 con la quale è stata rilasciata alla Sig.ra Bianchini Melania, C.F. BNCMLN48D63I903Q, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Panaro di circa 36.254 mq, ad uso agricolo seminativo, identificabile catastalmente al foglio 31 mappali 80p - 81 - 82 - 84 - 88 - 89 del comune di San Cesario sul Panaro (MO), con validità fino al 31/12/2022;

PRESO ATTO della domanda del 30/12/2022, assunta al prot. PG/2023/1065 del 03/01/2023 con cui la sig.ra Bianchini Melania, ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 27 del 01/02/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall' Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nullaosta idraulico assunto al prot. PG/2023/64108 del 12/04/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

VERIFICATO che il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2022;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 1644,48 per l'occupazione di area demaniale a uso agricolo seminativo calcolato per la regione agraria 6 da cui risulta un VAM di 32400 Eur/Ha.;
- che ai sensi della D.G.R. 1717/2021 qualora venga determinato uno scostamento pari o superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2021, si continui ad applicare la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni, dunque il canone fissato per il 2023 corrisponde a € 432,10;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 432,10;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella DET-AMB-2017-1954 del 13/04/2017 in € 366,71 e versato dalla sig.ra Bianchini Melania in data 31/07/2017;
- di quantificare in € 65,39 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2022;
- in data 10/08/2023:
 - € 432,10 a titolo di canone dovuto per l'anno 2023;
 - € 19,07 come quota residua dei canoni pregressi;
 - € 65,39 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing, Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla sig.ra Bianchini Melania, C.F. BNCMLN48D63I903Q, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Panaro di circa 36.254 mq, ad uso agricolo seminativo, identificabile catastalmente al foglio 31 mappali 80p - 81 - 82 - 84 - 88 - 89 del comune di San Cesario sul Panaro (MO), codice pratica MO13T0015;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 10/08/2023 (PG/2023/171328 del 10/10/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 432,10 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 432,10 euro;
6. di dare atto che la richiedente ha versato:
 - in data 22/12/2022 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 10/08/2022:
 - € 432,10 a titolo di canone dovuto per l'anno 2023;
 - € 19,07 come quota residua dei canoni pregressi;
 - € 65,39 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;

10. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta da **Bianchini Melania**, C.F. BNCMLN48D63I903Q (cod. pratica **MO13T0015**).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Panaro, individuata al fg 31 mappali 80p-81-82-84-88-89 del Comune di San Cesario sul Panaro (MO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso agricolo seminativo per la coltivazione di erba medica per una superficie di 36.254 mq.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso risulta fissato pari a € **1.644,48** e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; tale valore, in relazione a quanto indicato al successivo punto 2., sarà oggetto della determinazione del canone dovuto per l'anno 2026 con applicazione sul medesimo dei dovuti indici ISTAT di adeguamento.
2. Ai sensi della D.G.R. 1717/2021 qualora venga determinato uno scostamento pari o superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2021, si continua ad applicare la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni, dunque il canone fissato per il 2023 corrisponde a € **432,10**.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale

da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi **432,10** euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione. Avendo già versato € 366,71 il 31/03/2017 a titolo di cauzione, devono essere versati € 65,39 come adeguamento del deposito cauzionale.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che

intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave

e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO13T0015;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, acquisito agli atti con prot. PG/2023/64108 del 12/04/2023 dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Nulla Osta s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle prescrizioni indicate, delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica.

2. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi.

3. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest'Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare con le modalità previste dalla legge e/o tramite PEC alla Ditta concessionaria.

4. Le coltivazioni dovranno rispettare la distanza minima di 10 metri dal ciglio a fiume.

5. È fatto divieto assoluto di formare accessi all'alveo, movimentare e/o trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali

di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto.

6. Deve essere garantito al personale dell'Agencia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. La Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della richiedente concessione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà, in ogni caso, tenere sollevata la scrivente l'Amministrazione da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la persona che sottoscriverà l'Atto di Concessione la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente.

2. La Ditta richiedente avrà l'onere di monitorare le sponde del corso d'acqua poste in fregio alle aree in concessione, provvedendo ad eseguire eventuali interventi di manutenzione delle stesse (quali taglio; della vegetazione deperiente/coricata o flottante anche sulla superficie dell'area in concessione) che si dovessero rendere necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica del tratto di corso d'acqua in argomento. Delle predette criticità ed eventuali interventi dovrà essere data comunicazione allo scrivente ufficio per il rilascio del relativo nulla osta idraulico. Sarà a carico della Ditta richiedente ottenere tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni, anche in materia di tutela ambientale, per la realizzazione dei suddetti interventi.

3. Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica nel tratto di corso d'acqua antistante l'area in esame, si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile

l'area demaniale necessaria per la sistemazione idraulica suddetta. La Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere.

4. Nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, la Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere.

5. Eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti all'esercizio del presente nulla osta saranno ripristinati ad onere del Concessionario.

6. Nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento dello stato attuale.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualsiasi momento se ritenuto necessario per motivi connessi alla

sicurezza idraulica, o in caso di inadempienza, da parte del Richiedente, agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi e all'eventuale allontanamento di qualsiasi materiale presente, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere, ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute, è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli

obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



La sottoscritta Bianchini Melania, c.f. BNCMLN48D63I903Q, presa visione del presente disciplinare di concessione in data 10/08/2023, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

(PG/2023/171328 del 10/10/2023)



A ARPAE — S.A.C. di Modena
Via Giardini, 474/c
41124 MODENA
aoomo@cert.arpa.emr.it

Classifica: n. 6.10.20-
Fascicolo: ufficio modena-1-6-2

Oggetto: Fiume Panaro — Polizia Idraulica (R.D. n. 523 del 25/07/1904)
Proc. MO13T0015 – Bianchini Melania

Nulla-Osta Idraulico per il rinnovo di una concessione per l'occupazione di un'area del fiume Panaro in Comune di San Cesario sul Panaro;

Nulla Osta ai soli fini idraulici

- VISTA** la richiesta di parere idraulico di competenza, relativa alla domanda di Nulla-Osta per la concessione per l'occupazione di terreno demaniale del fiume Panaro in Comune di San Cesario sul Panaro (procedimento MO13T0015 – Bianchini Melania);
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa;
- CONSTATATO** che la richiesta prevede la concessione per l'occupazione di terreno demaniale da utilizzare a scopi agricoli, ricadente nel Comune di San Cesario sul Panaro al Fg. 31 particelle 81-82-84-88-89 e parte particella 80 del NCT, da utilizzare per la coltivazione di erba medica, per una superficie complessiva di mq 36.254;
- VISTE** le norme di attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- VISTA** la Direttiva Direttoriale prot. N. 35032 del 03/10/2012;
- PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari a termine di legge attualmente in vigore, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo;
- RITENUTO** che l'attività prevista è compatibile con le norme di tutela delle Opere Idrauliche nella zona interessata e che pertanto la chiesta autorizzazione è ammissibile;

quest'Ufficio esprime il proprio Nulla Osta ai soli fini idraulici ai sensi del RD 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI.

Resta inteso che il presente Nulla Osta viene rilasciato nei limiti delle competenze e della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, e che l'attività richiesta potrà essere realizzata sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Nulla Osta s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle prescrizioni indicate, delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica.
2. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi.
3. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest'Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare con le modalità previste dalla legge e/o tramite PEC alla Ditta concessionaria.
4. Le coltivazioni dovranno rispettare la distanza minima di 10 metri dal ciglio a fiume.
5. È fatto divieto assoluto di formare accessi all'alveo, movimentare e/o trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto.
6. Deve essere garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. La Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della richiedente concessione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà, in ogni caso, tenere sollevata la scrivente l'Amministrazione da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la persona che sottoscriverà l'Atto di Concessione la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente.
2. La Ditta richiedente avrà l'onere di monitorare le sponde del corso d'acqua poste in fregio alle aree in concessione, provvedendo ad eseguire eventuali interventi di manutenzione delle stesse (quali taglio; della vegetazione deperiente/coricata o flottante anche sulla superficie dell'area in concessione) che si dovessero rendere necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica del tratto di corso d'acqua in argomento. Delle predette criticità ed eventuali interventi dovrà essere data comunicazione allo scrivente ufficio per il rilascio del relativo nulla osta idraulico. Sarà a carico della Ditta richiedente ottenere tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni, anche in materia di tutela ambientale, per la realizzazione dei suddetti interventi.
3. Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica nel tratto di corso d'acqua antistante l'area in esame, si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale necessaria per la sistemazione idraulica suddetta. La Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere.

4. Nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, la Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere.
5. Eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti all'esercizio del presente nulla osta saranno ripristinati ad onere del Concessionario.
6. Nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento dello stato attuale.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.
2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.
3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualsiasi momento se ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica, o in caso di inadempienza, da parte del Richiedente, agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi e all'eventuale allontanamento di qualsiasi materiale presente, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.
4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere, ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute, è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta viene trasmesso ad ARPAE — S.A.C. di Modena, in indirizzo per il seguito di competenza. Si rimane in attesa della trasmissione del disciplinare di concessione.

Il Dirigente
Direzione territoriale idrografica
Emilia Orientale
Dott. Ing. Massimo Valente
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.